



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE AUTONOME DI

BOLZANO E TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- UAMA

ROMA

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Cessazione dello stato di emergenza nazionale. Indicazioni per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza.

~~~~~

Seguito:

a) f.n. 557/PAS/U/010326/12982.D(11) del 02.08.2021.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

## 1. *Premessa.*

Come è noto, lo stato di emergenza nazionale connesso al rischio sanitario da COVID-19 – fissato dall'art. 1 del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 – non è stato ulteriormente prorogato.

Tale circostanza è destinata anch'essa ad incidere sul regime giuridico concernente le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

## 2. *Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza ed effetti sul panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.*

Infatti, come ricordato con l'atto di indirizzo a seguito *sub-a)*, secondo il meccanismo delineato dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso viene disposto, produce automaticamente la proroga di validità per i successivi 90 giorni dei provvedimenti amministrativi in scadenza, ivi comprese le autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprendensiva del predetto art. 103.

Conseguentemente, in applicazione di tale ultima disposizione e constatata la mancata proroga del termine fissato al 31 marzo scorso, i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità fino alla data del **29 giugno 2022**.

Si ribadisce – come evidenziato nell'atto di indirizzo a seguito *sub-a)* – che, ai sensi del comma 2-*sexies* del più volte menzionato art. 103, gli effetti della proroga di validità sono stati estesi anche agli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che – scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 – non siano stati ancora rinnovati.

In definitiva, preso atto che, in relazione all'attuale situazione epidemiologica, il Governo ha ritenuto di non dover disporre una ulteriore prosecuzione dello stato di emergenza, cessato il 31 marzo u.s., si rappresenta che, dalla data del **30 giugno p.v.**, i titoli di polizia andranno rinnovati.

## 3. *Indicazioni conclusive.*

I Sigg.ri Prefetti sono pregati di voler partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti della presente circolare ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

I Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione sono, inoltre, pregati, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più opportune i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, al fine di assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

Atteso, poi, che le indicazioni qui rese sono destinate ad incidere sulle attività economiche oggetto di licenze di pubblica sicurezza, i Sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di valutare la possibilità di estendere gli aggiornati indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni di categoria interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si rappresenta che l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

/gp